

**DELIBERA N. 82/2021**



### **Il Corecom Campania**

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 25/11/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

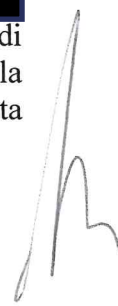
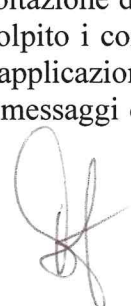
VISTA l’istanza di [REDACTED] del 20/01/2021 acquisita con protocollo n. 0030564 del [REDACTED];

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. La posizione dell’istante**

L’istante dichiara quanto segue: “L’utenza [REDACTED] è in un’abitazione di [REDACTED] dichiarata inagibile a valle del sisma del 21/8/2017 che ha colpito i comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio. Fin dal 9/1/2019 ho chiesto l’applicazione della delibera AGCOM N. 587/18/CONS. Da allora ho inviato diversi (5) messaggi di posta



elettronica certificata con allegata tutta la documentazione necessaria, senza ricevere mai una risposta. L'ultima pec, risalente al giorno 1/10/2019, l'ho inviata in copia anche all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it). Solo contattando innumerevoli volte il call center sono riuscito a sapere che alla pratica era stato assegnato il numero 2096517352.". Lo stesso istante chiede: 1) Euro 2.000,00 a titolo di rimborso delle fatture pagate per il periodo settembre 2017 ad oggi; 2) il 20% della somma di Euro 2.000,00 a titolo di indennizzo; 3) la sospensione delle fatture dal 3/12/2019 fino alla data di revoca della inagibilità.

## 2. La posizione dell'operatore

L'operatore Vodafone Italia SpA ha presentato memoria difensiva precisando quanto segue: "In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità e l'improcedibilità di eventuali richieste, anche economiche, formulate nel formulario GU14 che non siano coincidenti con quelle avanzate nell'istanza di conciliazione. Invero, eventuali domande eccedenti la richiesta trattata dinanzi al Co.Re.Com., dovranno essere considerate necessariamente improcedibili poiché per le stesse non risulta assolto l'obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione. Si chiede, in ogni caso, all'Autorità di verificare la coincidenza tra quanto richiesto in questa sede da parte ricorrente e le pretese oggetto della conciliazione. Vodafone evidenzia l'infondatezza, in fatto oltre che in diritto, delle richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia è stata riscontrata nell'erogazione del servizio a favore del [REDACTED] e nella relativa fatturazione. L'odierna esponente, invero, pone in rilievo che inizialmente non risulta inviata la documentazione comprovante lo stato dell'immobile. Successivamente, poi, la gestione è stata chiusa in modo positivo in data 10.6.2019 con l'attivazione dello sconto del 100% sull'utenza numero [REDACTED]. Ad ogni buon conto si pone in rilievo che in virtù di quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, le singole fatture emesse possono essere contestate unicamente entro 45 giorni dalla loro emissione (cfr. all. 1). In assenza di contestazioni, quindi, la fattura si intende accettata da parte dell'utente. A sostegno di tale ultima eccezione, va richiamata una recentissima pronuncia del Co.Re.Com. Puglia (Del. N. 22 del 17/04/2017) in cui viene statuito, quale motivazione del rigetto dell'istanza di definizione della controversia, che: "la richiesta di storno della fattura debitoria non può essere accolta poiché agli atti non emergono contestazioni in ordine agli importi addebitati: si rammenta che è onere dell'utente sporgere reclamo onde consentire all'Operatore di eseguire le attività necessarie per la verifica e la rettifica delle somme contabilizzate". Ancora, deve evidenziarsi l'infondatezza della domanda nel caso di reclami tardivi. In tal caso, difatti, non è possibile produrre i dettagli del traffico telefonico e dati che possono giustificare la legittimità degli addebiti in fattura e dimostrare l'effettuazione di traffico, concretandosi in tal modo una lesione del diritto di difesa del gestore. Infatti, per motivi legati alla tutela della riservatezza dei dati, gli stessi possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi. Agcom, del resto, si è espressa recentemente in tal senso, con la determina n. 49/15/DIT la quale ha statuito, in aderenza a quanto disposto dall'art. 123 del codice della Privacy, che: "gli operatori telefonici, in presenza di una contestazione scritta possono conservare il traffico





relativo all'ultimo semestre, e pertanto, dovendo consentire agli stessi l'esercizio pieno del proprio diritto di difesa, le uniche fatture che possono essere prese in considerazione sono quelle relative agli ultimi sei mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo". Fondamentale, quindi, si rivela essere il reclamo il quale ha la funzione, allo stesso tempo, di contestazione per l'utente e di avvertimento verso il Gestore al fine di permettergli le verifiche del caso e, se dovuti, gli eventuali rimborsi o storni. Parimenti rilevante è il diritto di difesa dell'operatore, costituzionalmente garantito come per ogni soggetto il quale non deve essere in nessun caso leso. Per permettere, quindi, al Gestore un esercizio pieno del proprio diritto di difesa, l'AGCOM ha inteso limitare le uniche fatture che possono essere prese in considerazione per eventuali controlli e/o verifiche a quelle emesse negli ultimi 6 mesi dalla data di presentazione del reclamo scritto. Per completezza, inoltre, sempre in tema di reclamo, è opportuno ribadire che, in forza di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto di Vodafone, l'utente ha in ogni caso l'onere di presentare reclamo per addebiti non riconosciuti entro 45 giorni dal ricevimento della fattura, al fine di permettere all'operatore gli opportuni controlli. In tal senso, invero, si sono, altresì, espressi il Tribunale di Milano ed il Tribunale di Roma, rispettivamente, con le sentenze n. 12054/12 e n. 9292/12, considerando come accettate le fatture non contestate. Per mera compiutezza difensiva, si riafferma che la presenza di reclami e segnalazioni su disservizi o altro assume, infatti, un peso dirimente ai fini dell'accoglimento delle istanze. Ci si riporta sul punto all'esautiva raccolta di pronunce dell'Agcom che corroborano l'orientamento ormai consolidato secondo cui gli indennizzi – laddove accertata la responsabilità del gestore – vanno riconosciuti a partire dalla prima segnalazione provata agli atti dalla parte istante (Delibere n. 38/12/CIR, n. 22/13/CIR, n. 89/15/CIR, n.65/15/CIR, n. 22/16/CIR). Va menzionata la Del. 165/15/CIR, in cui viene rilevato che “non avendo l'utente mai inviato alcun reclamo all'operatore, nemmeno dopo aver ricevuto le prime fatture che sono a tutt'oggi ancora insolute, alcuna responsabilità può rinvenirsi in capo alla società telefonica che, ignara dell'esistenza di eventuali problemi, ha continuato ad emettere le fatture fino alla disdetta del contratto intervenuta dopo circa sei mesi dall'attivazione” e la Delibera DL/081/17CRL/UD del 5.6.2017 del Corecom Lazio con la quale è stato statuito che: “Tuttavia all'accoglimento della domanda osta quanto prescritto in tema di obbligo di conservazione e detenzione dei dati personali da parte del responsabile del trattamento (nel caso di specie l'operatore) dal D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'art 123, comma 1 di tale Decreto prevede che “I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazione sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5”. Il comma 2 dispone inoltre che “Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari ai fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale”. Dalla lettura del citato articolo ne consegue che gli operatori telefonici, in presenza di una contestazione, possono conservare il traffico relativo all'ultimo semestre dalla proposizione della stessa e, pertanto, dovendo





consentire agli stessi il pieno diritto di difesa, le uniche fatture che possono essere prese in considerazione sono quelle relative agli ultimi sei mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo.”. In virtù di quanto sopra esposto, pertanto, la domanda formulata dovrà essere necessariamente rigettata. Nel merito, poi, si eccepisce che in base a quanto stabilito dalla Delibera 353/2019/CONS, articolo 20, comma 4, “L’Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all’operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell’utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità”. Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso. Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera. Né, tanto meno, la parte ricorrente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente. In ultima analisi si eccepisce che la domanda dell’utente deve, comunque, essere rigettata poiché lo stesso non ha evitato, come avrebbe potuto usando l’ordinaria diligenza, il verificarsi del lamentato danno. L’art. 1227 c.c., difatti, statuisce che: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, invero, l’ordinaria diligenza sopra citata si specifica nell’attivarsi positivamente secondo le regole della correttezza e della buona fede, ex art. 1175 c.c., con il limite delle attività che non siano gravose oltre misura (Cass. Civ. Sez. I, 12439/91). In relazione, poi, al grado di colpa in cui si attua la negligenza del creditore, deve essere rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione affermano come un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica sia sufficiente a fondare il concorso di colpa del creditore/danneggiato. L’Agcom, quindi, ha recepito il summenzionato principio, così stabilendo in una recente Delibera: “deve richiamarsi, al riguardo, il principio espresso dalle Linee guida di cui alla delibera n.276/13/CONS secondo cui “per la liquidazione degli indennizzi, si deve fare attenzione alla possibile applicazione di alcuni principi generali stabiliti dall’ordinamento, come, per esempio, quello di cui all’art. 1227 cod. civ. sul concorso del fatto colposo del creditore. In altre parole, se l’utente, creditore dell’indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l’ordinaria diligenza per evitarlo, l’indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto” (Del. N. 23/17/CIR). Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l’utente è attualmente attivo e non risulta essere tuttora presente alcun insoluto. Per tutto quanto sin qui esposto Vodafone Italia S.p.a. reitera le eccezioni più sopra indicate, contestando, altresì, le affermazioni dell’utente e, soprattutto, le richieste di indennizzo, storno e rimborso con conseguenziale, integrale, rigetto delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.”.



L'istante ha replicato come segue: "Di seguito alcune osservazioni sulle asserzioni (di seguito in corsivo blu) riportate nella memoria inviata dalla società Vodafone il 29/9/2021. "Vodafone evidenzia l'infondatezza, in fatto oltre che in diritto, delle richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia è stata riscontrata nell'erogazione del servizio a favore del Sig. [REDACTED] nella relativa fatturazione." Il sig. [REDACTED] non ha segnalato un'anomalia nel funzionamento della linea o nella fatturazione ma chiede l'applicazione della delibera AGCOM del dicembre 2018 N. 587/18/CONS "Attuazione delle disposizioni urgenti di cui alla legge 16 novembre 2018, n. 130, in materia di interventi per le popolazioni colpite dal crollo del viadotto Polcevera il 14 agosto 2018 e dal sisma che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno il 21 agosto 2017" che recita: "I fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di rete fissa procedono, ove non già disposto, ad esentare gli utenti di cui al successivo comma 2 dal pagamento delle fatture dei servizi di rete fissa per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero dal fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda e la revoca delle medesime." La linea 081995857 è infatti collocata in un immobile, sito nel comune di Lacco Ameno, colpito dal sisma del 21 agosto 2017, per il quale è stata emessa un'ordinanza sindacale di sgombero (n.54 del 26/9/2017). L'immobile è, a tutt'oggi (1/10/2021), ancora inagibile. "L'odierna esponente, invero, pone in rilievo che inizialmente non risulta inviata la documentazione comprovante lo stato dell'immobile." L'ordinanza di sgombero dell'immobile è stata inviata la prima volta il 9 gennaio 2019 tramite messaggio PEC. Nel corso del tempo la documentazione (allegata a questa memoria) è stata inviata nelle seguenti date: • il 09/01/2019 dall'indirizzo [REDACTED] all'indirizzo [vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it); • il 30/01/2019 dall'indirizzo [fpdimaio@tiscali.it](mailto:fpdimaio@tiscali.it) all'indirizzo [agevolazioni.sismaprivati@mail.vodafone.it](mailto:agevolazioni.sismaprivati@mail.vodafone.it) (indicato nel messaggio email dalla Vodafone); • il 25/05/2019 dall'indirizzo [REDACTED] all'indirizzo [agevolazionisisma.privati@mail.vodafone.it](mailto:agevolazionisisma.privati@mail.vodafone.it) (indicato nel modulo fornito dalla Vodafone). Il server di posta però respinge i messaggi; • il 25/05/2019 dall'indirizzo [REDACTED] all'indirizzo [vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it); • il 06/07/2019 dall'indirizzo [francescopaolo.dimaio@pec.it](mailto:francescopaolo.dimaio@pec.it) all'indirizzo [vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it); • il 01/10/2019 dall'indirizzo [francescopaolo.dimaio@pec.it](mailto:francescopaolo.dimaio@pec.it) all'indirizzo [vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it). Di seguito una breve cronistoria dei fatti: dicembre 2018 L'AGCOM emana la delibera N. 587/18/CONS. 09/01/2019 Di Maio [REDACTED] invia, dall'indirizzo mail [REDACTED], un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) [\[REDACTED\]@pocert.vodafone.it](mailto:[REDACTED]@pocert.vodafone.it), con la richiesta di applicazione della delibera dell'AGCOM N. 587/18/CONS con, in allegato, la copia dell'ordinanza di sgombero dell'immobile. 29/01/2019 Vodafone invia all'indirizzo di posta elettronica NON certificata del sig. Di Maio la richiesta di integrazione della documentazione da inviare all'indirizzo email NON certificato [agevolazioni.sismaprivati@mail.vodafone.it](mailto:agevolazioni.sismaprivati@mail.vodafone.it). 30/01/2019 Il sig. [REDACTED] invia TUTTA la documentazione richiesta e necessaria all'indirizzo di posta elettronica indicato nel messaggio email della Vodafone del 29/1/2019. In particolare, invia: -) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'inagibilità dell'immobile; -) copia dell'ordinanza di sgombero -) modulo Vodafone di





richiesta delle agevolazioni non automatiche, firmato digitalmente; -) copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità. Non essendo l'indirizzo indicato dalla Vodafone di tipo PEC non è stato possibile inviare il messaggio da un indirizzo PEC. 25/05/2019 La documentazione viene inviata dall'indirizzo [redacted] indirizzo agevolazionisisma.privati@mail.vodafone.it, [redacted] indirizzo indicato nel modulo fornito dalla Vodafone. Il server di posta però respinge i messaggi; 25/05/2019, 06/07/2019, 01/10/2019 La documentazione viene inviata dall'indirizzo [redacted] all'indirizzo vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it. "Successivamente, poi, la gestione è stata chiusa in modo positivo in data 10.6.2019 con l'attivazione dello sconto del 100% sull'utenza numero 081995857." Qui la Vodafone ha evidentemente male interpretato i dati. Infatti, non si capisce quale sia lo sconto del 100% che avrebbe applicato. Difatti, poiché al momento l'unico contratto in essere tra la Vodafone ed il sig. [redacted] riguarda la linea 081995857, uno sconto del 100% avrebbe dovuto comportare un annullamento degli importi delle fatture che invece sono continuate regolarmente ad arrivare con importi variabili tra 59.98 e 87.95 euro. In realtà la spiegazione è molto diversa. Il sig. [redacted] era titolare da molti anni di due linee fisse con la Vodafone: il numero [redacted] ed il numero [redacted]. Nel maggio del 2019 [redacted] ha trasferito il contratto della linea 0984403816 ad un altro operatore, per cui in quel periodo il costo medio delle fatture Vodafone si è dimezzato. Evidentemente questa riduzione nell'importo delle fatture nell'estate del 2019, dovuto quindi al recesso del contratto della linea 0984403816, è stata erroneamente interpretata dalla Vodafone come "l'applicazione di uno sconto del 100%". Il resto della memoria della Vodafone sottolinea il termine di 45 giorni per contestare una fattura. Si ritiene che questo argomento non si applichi al caso in esame, visto che la delibera dell'AGCOM recita: "I fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di rete fissa procedono, ove non già disposto, ad esentare gli utenti di cui al successivo comma 2 dal pagamento delle fatture dei servizi di rete fissa per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero dal fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda e la revoca delle medesime." Allegati: A) Dati fatture emesse dalla Vodafone a partire da luglio 2017 e regolarmente pagate dal sig. Di Maio; B) Ordinanza sindacale di sgombero n.54 del 26/9/2017 – comune di Lacco Ameno; C) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, firmato digitalmente; D) Modulo fornito dalla Vodafone, compilato e firmato digitalmente.".

### 3. Motivazione della decisione

Sulla base dell'istruttoria svolta dall' Avv. Attingenti e di quanto dedotto e documentato in atti da parte dell'istante e dell'operatore e alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte per i motivi di seguito precisati. Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento Allegato A alla Delibera n. 353/19/CONS ed è pertanto proponibile ed ammissibile. Le richieste di cui ai punti 1) e 3) possono essere parzialmente accolte in quanto dall'istruttoria risulta che in seguito al sisma del 21/8/2017 che ha colpito i comuni



di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio di Ischia l'immobile a cui si riferisce l'utenza in questione è stato dichiarato inagibile giusta Ordinanza di sgombero del Comune di Lacco Ameno n. 54 del 26 settembre 2017 (allegati nn. 6 e 8). A tutela di tutti coloro che sono stati colpiti dal suddetto sisma l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 12 dicembre 2018 ha emanato la Delibera n. 587/18/CONS esentando gli utenti privati, proprietari o titolari di diritti reali di godimento su immobili o negli stessi residenti o domiciliati nelle zone sopra menzionate, dal pagamento delle fatture dei servizi di rete fissa per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero dal fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda e la revoca delle medesime. La citata Delibera n. 587/18/CONS stabilisce che la descritta esenzione è applicata agli utenti che presentino all'operatore idonea documentazione che attesti lo stato di inagibilità o lo sgombero dal fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. Ebbene l'istante sin dal 9/1/2019 ha effettuato ripetute richieste di esenzione dal pagamento delle fatture dei servizi di rete fissa relativi al n. 081995857 a causa dell'inagibilità dell'immobile a cui si riferisce l'utenza in questione in conseguenza del menzionato sisma, fornendo alla società Vodafone Italia SpA tutta la documentazione richiesta dall'operatore (allegati nn. 6, 8, 9, 16 e 17) ma non ha mai ricevuto dallo stesso operatore riscontri fondati su giusta causa di esclusione dal descritto beneficio di esenzione accordato dall'Autorità. Di conseguenza, verificata la conformità della documentazione prodotta dall'istante alla Delibera AGCOM n. 587/18/CONS, ai sensi dell'art. 20, comma 4 dell'Allegato A alla Delibera AGCOM n. 353/19/CONS si ritiene di riconoscere all'istante il diritto al rimborso della somma di Euro 1.644,05 (milleseicentoquarantaquattro virgola zero cinque) costituente l'ammontare versato dall'istante all'operatore durante il suddetto periodo di inagibilità tuttora perdurante. Inoltre, sempre in conformità alla Delibera AGCOM n. 587/18/CONS e all'art. 20, comma 4 dell'Allegato A alla Delibera AGCOM n. 353/19/CONS, non essendo stata ancora revocata l'Ordinanza di sgombero del Comune di Lacco Ameno n. 54 del 26 settembre 2017, si ritiene di riconoscere all'istante l'esenzione dal pagamento delle prossime fatture dei servizi di rete fissa relativi al n. [REDACTED] per il successivo residuo periodo intercorrente tra la menzionata Ordinanza Sindacale di sgombero e la revoca della medesima. All'uopo l'istante sarà tenuto a comunicare senza ritardo all'operatore Vodafone Italia SpA mediante PEC all'indirizzo [vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it) il provvedimento che verrà emesso per la revoca della suddetta ordinanza sindacale di sgombero. La richiesta di cui al punto 2) non può essere accolta in quanto non è stata oggetto della correlata istanza di conciliazione contrassegnata dal numero UG/212933/2019;

## DELIBERA

### Articolo 1

1. L'operatore Vodafone Italia SpA in parziale accoglimento dell'istanza del 20/01/2021, è tenuto a corrispondere in favore dell'istante entro 120 gg. dalla notifica del



presente atto il seguente importo: Euro 1.644,05 (milleseicentoquarantaquattro virgola zero cinque), a titolo di rimborso dell'ammontare versato dall'istante all'operatore durante il periodo di inagibilità dell'immobile a cui si riferisce l'utenza in questione, inagibilità tuttora perdurante. Il suddetto importo dovrà essere corrisposto dall'Operatore Vodafone Italia SpA mediante bonifico sul conto corrente intestato all'istante e contrassegnato dal codice IBAN già noto all'operatore in virtù dell'attuale autorizzato addebito degli importi fatturati (allegati al fascicolo documentale nn. 7 e 14). Inoltre, l'operatore Vodafone Italia SpA è tenuto ad esentare l'istante dal pagamento delle prossime fatture dei servizi di rete fissa relativi al n. 081995857 per il successivo residuo periodo intercorrente tra la menzionata Ordinanza Sindacale di sgombero e la revoca della medesima. All'uopo l'istante è tenuto a comunicare senza ritardo all'operatore Vodafone Italia SpA mediante PEC all'indirizzo [vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it) il provvedimento che verrà emesso per la revoca della suddetta ordinanza sindacale di sgombero. Sono rigettate le altre richieste per le motivazioni in premessa.

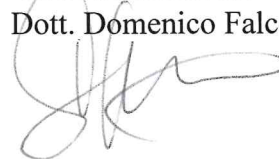
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso atto.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE  
Dott. Domenico Falco



IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Alfredo Aurilio

